

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1817 del 13/04/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>ç</i> Ditta ROSA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione del terreno" svolta nell'Azienda Agricola ubicata in Comune di Piacenza, Località Quartazzola, Strada Comunale per Gossolengo.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1896 del 13/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno tredici APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **ROSA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione del terreno" svolta nell'Azienda Agricola ubicata in Comune di Piacenza, Località Quartazzola, Strada Comunale per Gossolengo.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Rilevato** che con nota del Suap del Comune di Piacenza del 23/2/2018, prot. n. 22961 ed assunta al prot. n. 2999 in data 26 febbraio 2018, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14Bis, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;

**Vista** l'istanza della Ditta **ROSA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA**, avente sede legale in Comune di Piacenza, Località Quartazzola, Strada Comunale per Gossolengo, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota PEC del 23/02/2018, prot. n° 22961 ed acquisita agli atti il 26/02/2018, prot. n° PGPC/2018/2999), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione del terreno" svolta nell'Azienda Agricola ubicata in Comune di Piacenza, Località Quartazzola, Strada Comunale per Gossolengo nell'ambito;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 23/02/2018, prot. n° 22986 (acquisita agli atti il 26/02/2018 con prot. n° PGPC/2018/3010);

**Verificato che** le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici/cucine delle abitazioni e degli uffici dell'azienda) vengono trattate mediante fosse Imhoff, pozzetti egrassatori e successivamente convogliate nel suolo, con sifone a cacciata, attraverso un sistema di sub-irrigazione (dimensionato per 9 A.E.);

**Acquisita** la nota del 04/04/2018, prot. n° 38136 (in pari data con prot. n° PGPC/2018/5458), con la quale il Comune di Piacenza ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 455 del 03/04/2018 relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/09/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ROSA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA** per l'attività "coltivazione del terreno" svolta nell'Azienda Agricola ubicata in Comune di Piacenza, Località Quartazzola, Strada Comunale per Gossolengo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ROSA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA** (C. FISC. 01715660336) per l'attività di "coltivazione del terreno" svolta nell'Azienda Agricola ubicata in Comune di Piacenza, Località Quartazzola, Strada Comunale per Gossolengo (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo;
2. di impartire, **per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione, le seguenti prescrizioni:
  - a) la condotta disperdente deve avere una pendenza fra lo 0,2% e lo 0,5%, nonché essere posta in una trincea di adeguata profondità (non inferiore a 60 cm e non superiore ad 80 cm) con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea, per almeno 30 cm, dovrà essere riempito da un letto di pietrisco di tipo lavato dalla pezzatura 40/70;
  - b) al fine di impedire intasamenti del terreno sovrastante del sistema drenante e, al contempo, garantire una adeguata aereazione del sistema stesso, la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere ricoperta dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno strato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto);
  - c) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
  - d) il sistema di sub-irrigazione dovrà essere collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno;
  - e) il sistema di sub-irrigazione deve rispettare delle specifiche distanze da pozzi, condotti, serbatoi o al-

tre opere destinate al servizio di acqua potabile: la distanza minima per la loro realizzazione deve essere di 30 m. per le opere private e 200 m. per le opere pubbliche;

- f) dovrà essere periodicamente verificato il corretto funzionamento del sifone a cacciata atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutte le condotte disperdenti;
- g) nell'area in cui è posizionato il sistema di sub-irrigazione non si dovranno verificare fenomeni di impaludamento superficiale;
- h) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff e dei pozzi degrassatori; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- i) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti non devono confluire al sistema di sub-irrigazione;

3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli )

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**